

ORDINE RIMOZIONI RIFIUTI – tra ENTI PUBBLICI

CONSIGLIO STATO n. 235/2026

Segnalazione a cura Studio Legale Ambiente – Cinzia Silvestri

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 235 del 2026 torna a pronunciarsi sulla responsabilità dei rifiuti abbandonati. *In effetti il problema della imputabilità a titolo di dolo o di colpa della condotta di abbandono dei rifiuti non è di facile soluzione e si presta ad infinite interpretazioni che si spingono spesso fino al limite della responsabilità oggettiva. La sentenza mette in evidenza la differente posizione dell'ente pubblico, del soggetto con finalità pubblica dal semplice cittadino, privato. Due pesi diversi, due misure che impongono di valutare in termini più rigorosi la responsabilità della Pubblica amministrazione.*

IL CASO

Tutto nasce dall'ordinanza emanata dal sindaco di Comune Campano che ordinava, al **Consorzio generale di bonifica, lo smaltimento** dei rifiuti abbandonati da ignoti (auto, moto ecc..) e depositati sul territorio controllato dallo stesso. Un caso classico.

Il Consorzio impugnava l'ordinanza avanti il Tar che accoglieva il ricorso del Consorzio e condannava il Comune. Il TAR accoglieva le ragioni del Consorzio che riteneva primariamente di non essere tenuto a rimuovere rifiuti altri neppure sul suo territorio e non rientrando tale attività tra i suoi compiti istituzionali.

Il **Comune** impugnava la sentenza del Tar ritenendo più che legittimo il proprio ordine di smaltimento. L'articolo 192 Dlgs. 152/2006 permette di ordinare la rimozione e ripristino non solo nei confronti di chi abbandona i rifiuti e realizza la

condotta ma anche al proprietario o titolare di un altro diritto reale purché la violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa.

La sentenza affronta vari temi ponendosi nel solco della giurisprudenza tracciata:

LA COLPA

La **colpa** può manifestarsi anche semplicemente con l'**inerzia** che spesso ha mille sfumature e può confondersi con il concetto di **omissione**. La sentenza imputa infatti al consorzio la mancata esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinarie che hanno impedito il regolare deflusso delle acque; *manutenzione che comprende anche la rimozione dei rifiuti abbandonati da ignoti.*

ENTE PUBBLICO MAGGIORE DILIGENZA

La sentenza si pone nel solco di quella giurisprudenza che in tema di rimozione dei rifiuti **pretende** dall'ente pubblico una maggiore diligenza, il rispetto della legalità; la pubblica amministrazione deve essere di esempio per la collettività. Il consorzio, nel caso in esame, non ha mantenuto e vigilato il bene pubblico.

VASTITA' DEL TERRITORIO

Anche il tema della vastità del territorio viene affrontato. Spesso la difesa degli enti pubblici rappresenta la vastità che non permette l'adeguato controllo *in ogni dove* o l'immediato intervento *ovunque*. L'ampiezza del territorio, tuttavia, non rileva proprio perché i consorzi hanno in affidamento i beni che ricadono nei comprensori loro affidati con i relativi obblighi manutentivi e di vigilanza. Devono organizzarsi di conseguenza.

ISTRUTTORIA

Punto debole. In genere, l'istruttoria è carente mentre deve essere precisa ed esaustiva. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'accertamento istruttorio svolto dai vigili urbani, con relativa documentazione fotografica, rilevava l'abbandono di una

carcassa di auto di un motorino e quant'altro. Viene documentato dunque lo stato di abbandono, dovuto alla carente manutenzione dell'area; abbandono che prova la responsabilità, il comportamento colposo del soggetto, *titolare per legge della funzione istituzionale di mantenere il sito in ogni suo aspetto.*

SICUREZZA IDRAULICA - MANUTENZIONE

Il consorzio sostiene di non essere titolare di una posizione di garanzia tanto più in merito a manutenzioni, come la pulizia dell'area, che non gli competono. Il Consorzio è tenuto solo ad occuparsi della "sicurezza" idraulica dell'alveo.

Il dovere di manutenzione del demanio idrico, precisa il Consiglio di Stato, non può essere inteso in senso restrittivo, come prospettato dal consorzio; tutelare la sicurezza idraulica non esclude i doveri di manutenzione e pulizia; ciò comprende la sorveglianza e la rimozione dei rifiuti eventualmente presenti.

PUBBLICO E PRIVATO

Scrivendo testualmente il Consiglio di Stato, ponendo netta differenza tra gli Enti/fine pubblico e il mero cittadino, il privato, la società. Nel caso di finalità pubbliche la relazione tra obbligo di rimozione, responsabilità e colpa deve essere più rigorosa.

12.1. In definitiva, il dovere di manutenzione del demanio idrico gravante sul Consorzio:

- *da un lato, implica necessariamente la sorveglianza e la rimozione dei rifiuti eventualmente ivi presenti (nella specie, oltretutto, si tratta di rifiuti voluminosi ed abnormi);*
- *dall'altro, qualifica la posizione giuridica del Consorzio in termini di garanzia e la differenza da quella del mero quisque de populo proprietario di un cespite.*